

ENTE DEL PARCO DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

N. 13 P

Nulla osta ex art. 13 L. 394/91, art. 26 L.R. 15/94 ed art. 3 del Regolamento del Parco; Valutazione di Incidenza ai sensi della Direttiva Habitat 43/92 CE e della DGR Marche 1661/2020 per la realizzazione della “Biciclovia del Conero – Progetto definitivo del tratto nel Comune di Ancona – variante al progetto definitivo del settore 1 approvato con D.G.C. n. 418 dell’11/09/2018 adeguato ai pareri ed alle osservazioni sulla variante urbanistica”..

Data: 09/06/2021

L'anno duemilaventuno, il giorno nove del mese di giugno, nel proprio ufficio,

Il Direttore

Premesso che,

ai sensi dell’art. 26 della Legge Regionale 28 Aprile 1994 n. 15 il rilascio di concessioni o autorizzazioni relativi ad interventi, impianti od opere all’interno del parco è sottoposto a previo nulla osta dell’organismo di gestione del parco stesso secondo le modalità previste dall’art. 13 della legge 394/1991;

con delibera di Consiglio Direttivo n. 76 del 28/05/2015 è stato approvato il Regolamento del Parco del Conero Pubblicato sul supplemento n. 6 al BUR n.49 del 18/06/2015 che è entrato in vigore il 16/09/2015;

il Regolamento del Parco del Conero all’art. 2 definisce le modalità di presentazione delle domande di rilascio del nullaosta e le procedure per il rilascio ovvero il non rilascio dei nullaosta;

per i progetti e le opere da valutare è data per verificata dall’Amministrazione Comunale la conformità degli stessi alla normativa di propria competenza;

restano salve le competenze delle autorità preposte a vigilare sull’osservanza delle Norme urbanistico-edilizie vigenti e derivanti da eventuali altri vincoli gravanti sulla località, nonché il controllo da parte dell’amministrazione comunale sullo stato attuale, il suo stato legittimato e la sua autorizzazione originaria;

nel rispetto del co. 13 dell’art. 2.1 del Regolamento il nulla osta è rilasciato ovvero negato dal Direttore con propria determinazione, viste le risultanze del parere espresso dalla Commissione Tecnica e/o dal Responsabile del Procedimento;

con Determina Direttoriale n. 71 del 04.07.2018 l’Agr. Elisabetta Ferroni dell’ufficio Valorizzazione Ambientale è individuata come responsabile del procedimento per il rilascio dei nulla osta di carattere ecologico-ambientale e per i pareri in merito alla Valutazione di Incidenza per piani o interventi che possono avere incidenza significativa sui Siti Natura 2000 per cui il Parco del Conero è stato individuato come Ente Gestore, fatta eccezione per quegli interventi che si ritiene non possano avere significative implicazioni di carattere ecologico.

Visti:

le Direttiva “Habitat” n. 92/43/CEE, 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e “Uccelli” (Direttiva 147/2009/CE che sostituisce la direttiva 79/409/CEE, del 2 aprile 1979);

il D.P.R. n. 357 del 08.09.1997 Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e s. m e i.;

la L.R. Marche n. 6 del 12.06.2007 e ss.mm.ii. in materia di disposizioni per la Rete Natura 2000; in particolare visto l'art. 24 della L.R. Marche n. 6/2007, Gestione dei siti;

la DGR Marche n. 1471 del 27 ottobre 2008, approvata ai sensi dell'articolo 4 del DPR n. 357/97, che ha adeguato le misure di conservazione generali per le Zone di Protezione Speciale, di cui alla direttiva 79/409/CEE, e per i Siti di Importanza Comunitaria, di cui alla direttiva 92/43/CEE, al Decreto ministeriale 17 ottobre 2007 contenente criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a ZSC e a ZPS.

la DGR marche n. 1661 del 30.1.2020 ad oggetto: Adozione delle linee guida regionali per la valutazione di incidenza quale recepimento delle linee guida nazionali. Revoca della DGR n. 220/2010e ss. mm. e ii..

il Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 del Conero pubblicato sul BUR Marche 64 del 31/07/15;

Premesso che:

In data **27/05/2021** è pervenuta la nota, Ns. prot. n° **1703**, di invio del progetto “Biciclovía del Conero – Progetto definitivo del tratto nel Comune di Ancona – variante al progetto definitivo del settore 1 approvato con D.G.C. n. 418 dell'11/09/2018 adeguato ai pareri ed alle osservazioni sulla variante urbanistica”.

Proponente: **Comune di Ancona**, Ufficio Pianificazione Urbanistica.

Data di pubblicazione del progetto ai sensi della DGR 1661/2020: **22/03/2021** (versione iniziale prot. 760/2021).

precedentemente:

In data 26/01/2021, prot. 235, è stato richiesto il parere di conformità ai sensi dell'art. 2.7 del Regolamento per la Variante parziale al P.R.G. per l'individuazione cartografica del tracciato relativo alla pista ciclabile denominata “Biciclovía del Conero” e contestuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (art. 9 comma 1 del dpr 327/2001) delle aree interessate - ai sensi dell'art. 15 comma 5 della legge regionale 34/92.

In data 10/03/2021, prot. 760, è stato richiesto il nulla osta e la Valutazione di Incidenza per il progetto “Biciclovía del Conero - Progetto definitivo del tratto nel Comune di Ancona variante al progetto definitivo del settore 1 approvato con D.G.C. n.418 del 11/09/2018”; la Dott.ssa Elisabetta Ferroni ha relazionato al Direttore sulle valutazioni effettuate rispetto alla pratica pervenuta, per le proprie competenze, evidenziando alcune problematiche inerenti sia impatti negativi attesi, sia il contrasto con alcune misure di conservazione dei Siti Natura 2000 inerenti il potenziamento della funzionalità dei corridoi ecologici costituiti dalla vegetazione ripariale dei fossi, interessati in parte dalla realizzazione del tracciato;

In data 22/03/2021, con Delibera n° 9, il Consiglio Direttivo del Parco ha rilasciato il seguente parere di conformità:

(...) **DELIBERA**

1) di esprimere, nel rispetto dell'art. 2.7 del Regolamento del Parco, parere favorevole alla Variante indicata in oggetto con la raccomandazione di ampliare e migliorare dal punto di vista ecologico la fascia di vegetazione

- ripariale a margine della bicilovia, che è habitat di interesse comunitario nonché corridoio ecologico di particolare rilievo e importanza per la fauna del Parco, comprese specie di interesse comunitario;*
- 2) di prendere atto che sarà richiesto il rilascio del nulla osta e del parere in merito alla Valutazione di Incidenza per il progetto sia definitivo che, se necessario, esecutivo, e che quindi l'Ente potrà indicare eventuali mitigazioni e compensazioni capaci di migliorare il tracciato, dando mandato al Direttore di verificare con il Comune e le altre parti interessate, la possibilità di apportare quelle modifiche in grado di risolvere, o per lo meno attenuare, le criticità emerse;*
 - 3) di acquisire, quindi, in applicazione del co. 7 dell'art. 17 del qP 02 del PdP, il tracciato nella Carta dell'Accessibilità del Parco, allegato L al Regolamento, nella Tav. 3: "INDIVIDUAZIONE TRACCIATI E LUOGHI DI INTERESSE PUBBLICO;*
 - 4) di APPROVARE, conseguentemente, la Tav.3 della Carta dell'Accessibilità del Parco, come modificata dall'acquisizione del tracciato sopra richiamato e che in corpo separato è parte integrante del presente provvedimento;*
 - 5) di dare mandato agli uffici di procedere alla pubblicazione della Tav.3 della Carta dell'Accessibilità del Parco, così come modificata, nell'Albo pretorio dell'Ente e nel sito Web dell'Ente Parco, e nel BUR Marche e di inviare la documentazione agli Enti locali facenti parte della Comunità del Parco, per la pubblicazione sul proprio Albo Pretorio, come previsto dall'art.24.1 del Regolamento;*
 - 6) di inviare la presente delibera alla Provincia di Ancona ed al Comune di Ancona per opportuna competenza.*
 - 7) di dare mandato al Direttore di prevedere nelle risorse dell'ente appositi finanziamenti al fine di favorire il miglioramento ecologico delle aree interessate dal piano di esproprio Infine, stante l'urgenza di provvedere in merito, a seguito di separata ed unanime votazione favorevole, espressa per alzata di mano DELIBERA di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.*

In data 08/04/2021, è stato svolto un sopralluogo sul posto dal personale dell'Ufficio Valorizzazione Ambientale, congiuntamente ad uno dei progettisti Arch. Marco Bruschi, e in data 14/04/2021 è stato effettuato un secondo sopralluogo;

In data 14/04/2021 si è tenuto un primo incontro online con i referenti del Comune di Ancona ed il Progettista, in cui il Parco ha fatto presente la necessità di spostare il tracciato della pista ciclabile almeno per tutto il tratto che costeggia il Torrente Boranico e idealmente di 20 m, al fine di consentire la piantagione di specie autoctone nella fascia di terreno tra il fosso e la pista ciclabile stessa, in linea con quanto previsto dalle misure di conservazione dei Siti Natura 2000 del Conero sopra richiamate e come già anticipato dal Parco con Delibera del Consiglio Direttivo n° 9 del 22/03/2021 riportante il Parere di conformità urbanistica della Variante urbanistica alla normativa del Parco. Dall'incontro è emerso che, essendo già stata avviata la procedura di esproprio, e visti i tempi molto stretti previsti per l'ultimazione dei lavori connessi ai finanziamenti dedicati, lo spostamento molto probabilmente non si sarebbe potuto conciliare con l'effettiva realizzazione dell'opera. In questo primo incontro il Comune, inoltre, sono state ribadite le motivazioni per le quali risulta non attuabile il mantenimento del tracciato a valle della SP1 come da progetto già nullaostato nel 2018.

In data 29/04/2021, comunque, al fine di non lasciare nulla di intentato e verificare l'effettiva possibilità o impossibilità a spostare il tracciato, si è tenuto un secondo incontro online, alla presenza anche dei due consulenti esperti in materia di espropri. Da tale incontro è emerso che, qualora si spostasse il tracciato fino ad un massimo di 10 m da quello individuato nella Variante Urbanistica, rimanendo all'interno delle "fasce di rispetto" previste dall'art. 12 co. 2 del Testo Unico degli Espropri, i tempi che precedono l'affidamento e l'avvio dei lavori, non ne risulterebbero ulteriormente allungati, risultando quindi, uno spostamento di 10 m dal fosso, compatibile con la realizzazione dell'opera.

In data 27/05/2021, prot. 1703, è infine pervenuta la proposta progettuale in oggetto, modificata rispetto a quella inizialmente inviata (prot. 760/2021) in cui principalmente il tracciato è

stato allontanato dal ciglio del Fosso Boranico di circa 10 m, oltre ad altre piccole modifiche a seguito dell'accoglimento di osservazioni di privati.

La pratica è stata sottoposta al parere della Commissione Tecnica dapprima in data 20/04/2021 ed è stata ulteriormente approfondita in una seconda riunione tenutasi in data 03/06/2021, interamente dedicata alla pratica in questione, il cui Verbale è di seguito allegato.

La pratica ha quindi terminato il suo iter procedurale e pertanto è posta al rilascio o meno del nulla osta.

Riferimenti pratica prot. n°: **1703 del 27/05/2021**, 760/2021 e 235/2021;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii.;

Vista la legge n. 127/97 e ss. mm. e ii.;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 – Testo Unico Enti Locali;

Visto il Piano del Parco del Conero pubblicato sul supplemento n° 5 al BUR Marche n° 37 del 29/04/2010;

Visto il Regolamento del Parco del Conero pubblicato sul BURM del 18/06/2015;

Visto il Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 del Conero pubblicato sul BUR Marche 64 del 31/07/15;

Vista la DGR Marche 1661 del 30/12/2020 recante le nuove Linee Guida della Regione per la Valutazione di Incidenza;

Tenuto conto che:

non sono pervenute osservazioni del pubblico, a seguito della pubblicazione del progetto come previsto dalle nuove linee guida per la procedura di Valutazione di Incidenza “Appropriata”;

non è stato presentato uno Studio di Incidenza ed il Me.V.I. presentato con la versione del progetto di cui al Ns prot. 760/2021, nell'affrontare gli aspetti inerenti il Sistema Fisico Naturale, non può essere ritenuto completo. Tuttavia gli elementi conoscitivi in possesso del Parco, in qualità di Ente Gestore, sono sufficienti per esprimere un parere di Valutazione di Incidenza in fase di Valutazione Appropriata, essendo stato possibile valutare che la soluzione proposta in data 27/05/2021, prot. 1703, è migliorativa, sia rispetto alla “opzione zero”, ovvero rinunciare alla realizzazione della pista ciclabile, sia rispetto alla versione inizialmente presentata (prot. 760/2021), poiché non si pone più in contrasto con il Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 del Conero, e comporta anche un minore aumento atteso del disturbo nei confronti della fauna che utilizza il Torrente e la vegetazione ripariale ad esso connessa come corridoio ecologico. Inoltre si ritiene possibile ridurre al di sotto della soglia di significatività gli ulteriori impatti attesi, mediante apposite prescrizioni che vanno ad aggiungersi alle misure di mitigazione proposte. Per quanto sopra,

Premesso che:

- il tracciato proposto risulta maggiormente impattante rispetto a quello già nullastato nel 2018, tuttavia, preso atto dell'impossibilità, per il Comune, di realizzare il progetto iniziale che correva interamente a valle del rilevato della SP1, si accoglie positivamente la modifica consistente nello scostamento di 10 m lungo il tratto che fiancheggia il Boranico, come da tavole progettuali consegnate in data 27/05/2021, che va a mitigare notevolmente gli impatti inizialmente previsti, riducendo l'aumento del disturbo antropico nei confronti della fauna, anche di interesse comunitario, che frequenta il corso d'acqua sia per compiere importanti fasi del proprio ciclo biologico, come per gli anfibi, sia per gli spostamenti (corridoio ecologico di grande importanza per il Parco) e consentendo di realizzare le piantagioni di specie autoctone nella fascia tra il Torrente Boranico e la pista ciclabile, in linea con le Misure di Conservazione del Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 del Conero;

- permangono comunque importanti fattori di impatto che necessitano di adeguate misure di mitigazione, quali ad esempio:
 - o disturbo della fauna ed interferenze sulla vegetazione in fase di cantiere; in particolare la relazione prevede 11 tratti, su un totale di 45, con interferenze sulla vegetazione (tratti 1-2; 7-8; 8-9; 25-26; 26-27; 27-28; 30-31; 31-32; 32-33; 36-37; 38-39) e la relazione definisce sempre la vegetazione spontanea come “infestante” o “invasiva”; in realtà dai sopralluoghi effettuati è emerso che si tratta di formazioni di ricolonizzazione spontanea allo stadio di arbusteto o anche di bosco, quasi mai con specie esotiche e infestanti, e comunque con un importante valore ecologico sia per la flora/vegetazione che per la fauna;
 - o aumento del rischio di dispersione di rifiuti nell’ambiente naturale e semi-naturale per la maggiore frequentazione antropica;
 - o aumento del disturbo e sottrazione di “habitat di specie” (perdita degli habitat riproduttivi e di alimentazione) in “fase di esercizio”, nei confronti di popolazioni di specie di interesse comunitario che potrebbero utilizzare gli ambienti agricoli limitrofi alla nuova infrastruttura, le praterie, gli arbusteti ed i boschi da questa attraversati, come ad esempio l’ortolano, il succiacapre, l’averla piccola, la ghiandaia marina, la libellula azzurrina di Mercurio, o come corridoio ecologico, come ad es il lupo, ecc.;
 - o artificializzazione dei corsi d’acqua a seguito della realizzazione di fondazioni in cemento armato per gli attraversamenti, con possibile sottrazione di vegetazione ripariale habitat di interesse comunitario 91A0 e sottrazione di suolo per la realizzazione di platee in cemento armato negli attraversamenti esistenti e nei tratti in cui la pista ciclabile si sovrappone a passaggi attualmente utilizzati dai mezzi agricoli e per l’asfaltatura di una superficie attualmente inerbata a lato della SP1 del Conero (tratto 20-21);
 - o sottrazione di una superficie a prateria (perdita di habitat di interesse comunitario 6210(*) - tratto 7-8);
 - o possibile effetto trappola e/o effetto frammentazione, nonchè rischio di investimenti, nei confronti della “piccola fauna” (anfibi e rettili, piccoli mammiferi, insetti ecc.) a seguito della realizzazione, ad esempio, di pozzetti in cui gli animali potrebbero cadere, senza più poterne uscire, o di fossi di guardia con sponde troppo ripide, che potrebbero ostacolare il passaggio degli animali di taglia più piccola;
 - o impatto paesaggistico per i tratti di pista ciclabile che interessano i versanti collinari, con tornanti e sbancamenti/riporti di terreno;
 - o riduzione della permeabilità del suolo e impatto paesaggistico per la presenza di ampi tratti del tracciato proposto non corrispondenti ad alcun tracciato esistente;
- con i sopralluoghi svolti sono state riscontrati alcuni aspetti del progetto che necessiteranno, molto probabilmente, di modifiche puntuali, come ad esempio la mancata previsione di un ponticello per l’attraversamento di uno dei fossi che si immettono nel Torrente Boranico (tratto 6-7) e la mancata utilizzazione di un passaggio esistente che ovierebbe alla realizzazione del ponte di 9 m, corrispondente al tratto 35-36,

Tenuto conto del nulla osta già rilasciato nel 2018 per il tracciato inizialmente proposto,

DETERMINA

Di rilasciare, fatti salvi eventuali diritti di terzi nonché eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie, comunque denominate, **il nulla osta ed il parere favorevole in merito alla Valutazione di Incidenza (fase di Valutazione Appropriata)**, agli interventi in progetto in quanto, *sulla base dei dati*

forniti e valutati, e con l'adozione di determinate accortezze (misure di mitigazione), è possibile concludere che la realizzazione dell'intervento come da tracciato aggiornato pervenuto in data 27/05/2021, prot. 1703, nonché la successiva fruizione e manutenzione, non determineranno incidenze significative sui Siti Natura 2000, non pregiudicando il mantenimento dell'integrità degli stessi in riferimento agli obiettivi ed alle misure di conservazione di habitat e specie. **Il nulla osta ed il parere positivo sono subordinati al rispetto integrale delle seguenti prescrizioni:**

- 1) Il posizionamento della pista ciclabile alla distanza maggiore possibile dal Fosso Boranico e comunque all'interno delle zone di rispetto di cui all' art. 12 co. 2 del Testo Unico degli Espropri, ha valore prescrittivo, al fine sia di allontanare il disturbo antropico dai siti di maggiore interesse per la fauna (corso d'acqua), sia di consentire la piantagione di specie autoctone come previsto dalle misure di conservazione del PdGN2000, per potenziare la vegetazione ripariale habitat di interesse comunitario 92A0 *Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba*, e di conseguenza migliorare la funzione di corridoio ecologico per la fauna (*Quaderno 2 del PdP: Obiettivi Generali ATC: Salvaguardia e recupero della biodiversità anche in relazione con quanto previsto nelle aree ZPS e SIC; il PdGN2000 prevede diverse misure di conservazione consistenti nell'ampliamento, mediante piantagione di specie autoctone, delle formazioni ripariali (Schede-Azione IN_18, IN_21, IA_IN_18, IA_IN_19, RE_26)*);
- 2) Anche nel tratto in cui la pista ciclabile costeggia il Fosso Miano, in fase di progettazione esecutiva, sarà importante prevedere degli spazi, tra la pista ed il ciglio superiore del fosso, tali da consentire piantagioni di specie autoctone, anche se di ampiezza inferiore a 10 m; al riguardo si rammenta che, ai sensi del Regio Decreto 523 del 1904, tuttora in vigore, nonché dell'art. 6.3 del Regolamento del Parco, è vietato coltivare la fascia di 4 m dal ciglio superiore dell'argine dei corsi d'acqua pubblici quali i tratti di Fosso Miano e Fosso Boranico interessati dall'"affiancamento" da parte della pista ciclabile; ne consegue che i costi di esproprio di tale fascia di 4 m debbano necessariamente essere particolarmente bassi (presumibilmente inferiori a 1.000 euro totali), tenendo conto che il valore ad ettaro si aggira attorno ai 3.580 euro (VAM – categoria "incolto produttivo") contro i 21.154 euro/ha di un seminativo (VAM Provincia di Ancona, Regione Agraria n° 6) e la lunghezza del tratto di Fosso Miano interessato è pari a circa 675 m (vedi riferimenti normativi riportati sopra);
- 3) Per i tratti di versante del tracciato dovrà essere prevista la completa mitigazione visiva mediante piantagione di specie autoctone in posizione funzionale allo scopo (a valle della pista ciclabile); nel tratto 7-8 si dovranno minimizzare le interferenze degli sbancamenti e riporti con le scarpate trasversali di confine degli appezzamenti lungo il versante; si dovranno inoltre "rimarcare" i cambi di pendenza tra gli appezzamenti mediante piantagioni integrative con specie autoctone (arbusti e piccoli alberi) sulle scarpate stesse a formare delle siepi (*Quaderno 2 del PdP - Indirizzi Generali Sat C1 - Evitare la realizzazione di tracciati viari di versante; Regolamento - Art. 13.2. Paesaggio agrario - Nei seminativi e negli arborati, il Parco mira a mantenere le vocazioni produttive compatibili con la conservazione della biodiversità e del paesaggio. A tal fine, nelle opere di miglioramento della regimazione delle acque superficiali devono essere mantenuti in uso gli elementi della rete idrografica storica, quali canalette e fossati, nonché scarpate e gradonature, che limitino la lunghezza dei campi nel senso della maggiore pendenza.*);
- 4) Per quanto riguarda il tratto 7-8, porre particolare attenzione, in fase di cantiere, a limitare il più possibile le superfici soggette a danneggiamento/degrado del cotico erboso, riducendo al minimo le aree soggette a movimentazione del terreno, calpestio, deposito materiali ecc; e assicurare il ripristino (dopo i lavori) ed il mantenimento a lungo termine, mediante sfalci/trinciature annuali (da effettuare nel periodo invernale ed entro il mese di febbraio), delle praterie presenti nelle aree individuate in Fig. 1, per le quali è già previsto l'esproprio, al fine di evitare che si verifichi una perdita "netta" di superficie habitat di interesse comunitario; (*Quaderno 2 del PdP: Obiettivi Generali ATC: Salvaguardia e recupero della biodiversità anche in relazione con quanto previsto nelle aree ZPS e SIC; il PdGN2000 prevede il Divieto di modifiche all'uso del suolo nelle aree classificate come habitat di interesse comunitario (Scheda-Azione RE_02)*); Durante i lavori di realizzazione della pista, lo strato di terreno più superficiale dovrà essere accantonato separatamente e riutilizzato per il riempimento delle palificate laterali e per la superficie delle aree da ripristinare; qualora risultassero necessari interventi

di rinverdimento delle aree di cantiere con specie erbacee, questi dovranno essere realizzati con fiorume dello stesso sito ed eventuale aggiunta di seme di erba medica e sulla; si rammenta in ogni caso il rispetto dell'Art. 3.30 *Aree di cantiere e ripristino ambientale* del Regolamento;

- 5) Per quanto riguarda la realizzazione di nuovi attraversamenti di fossi, il progetto prevede 10 ponti (4 di lunghezza 9 m e 6 di lunghezza 3 m) con fondazioni profonde in pali di cemento armato diametro 30 cm collegati da cordoli in cemento armato 40X50 cm) per un totale di 56 pali e 28 cordoli in cemento armato. In fase di progettazione esecutiva dovranno essere individuate delle soluzioni tecniche alternative, almeno per tutti gli attraversamenti dei fossi di piccola entità (indicati in progetto come passerelle in legno di 3 m (a campata unica), preferendo soluzioni maggiormente ecocompatibili, non invasive e reversibili, rispetto alla soluzione proposta (*Quaderno 2 del PdP: art. 17-Viabilità ed aree pubbliche:(...) prevedere, per quanto possibile, (...) l'uso di materiali e tecnologie ecocompatibili e di basso impatto ambientale, (...); Obiettivi Generali ATC: Salvaguardia della risorsa suolo sia rispetto al suo consumo sia rispetto alla sua erosione; Art. 4.6. Viabilità di accesso e di servizio – (...) Il superamento di rivi o incisioni torrentizie deve avvenire ove tecnicamente possibile mediante la realizzazione di guadi, ponticelli, impiegando materiali costruttivi consoni paesaggisticamente e ecologicamente all'ambiente circostante, come la pietra per i ponti e i guadi oppure legname scortecciato messo in opera secondo le lavorazioni tradizionali. (...); Regolamento: Art. 3.31 - Interventi su infrastrutture viarie (...) Nei lavori sulle infrastrutture è da preferire l'uso di materiali ecocompatibili (...) il prodotto o il processo ecocompatibile sarà determinato in sede di rilascio di nullaosta (...) verificata rispetto alla possibilità di soluzioni idonee alternative, non invasive e reversibili*). A mero titolo esemplificativo si suggerisce, per l'attraversamento individuato nel tratto 37-38, per il quale la relazione riporta che “non si tratta di un vero e proprio fosso quanto piuttosto di un compluvio” (vedi Foto 3 nell'Allegato), di realizzare semplicemente un guado con “materassi tipo reno” (gabbione metallico alto 20-30 cm riempito in pietrame o meglio ciottoli arrotondati) eventualmente ricoperto con pietrisco/stabilizzato più fine.

Per gli altri attraversamenti di 3 m (vedi esempi nelle Foto 1 e 2 in Allegato), si propongono, a mero titolo esemplificativo, le seguenti tre possibilità costruttive:

- realizzare passerelle totalmente in legno, compresi i pali verticali di sostegno, della tipologia di cui all'elaborato allegato e gentilmente trasmessoci dalla Riserva della Sentina;
- passerelle in legno su fondazioni in pali di acciaio “avvitati” e quindi rimovibili (vedi esempio al link <http://www.geospir.com/it-IT/sistema-di-fondazione>);
- ponticelli prefabbricati in legno o acciaio *corten*, ad esempio della tipologia “a travi reticolari”, da appoggiare sulle due sponde senza utilizzo di cemento armato per le fondazioni, eventualmente stabilizzando il ciglio di appoggio con opere di ingegneria naturalistica.

La presente prescrizione si applica anche al tratto 6-7 dove, in sostituzione del tombolo previsto in progetto (su fosso attualmente non esistente, da riaprire), dovrà essere realizzato un attraversamento con le caratteristiche sopra riportate.

- 6) Per i tratti in cui la pista ciclabile si sovrappone a passaggi già presenti, attualmente utilizzati da mezzi agricoli, utilizzare, in sostituzione delle solette in cemento armato dello spessore di 20 cm e superficie 4x3 m (n° 3 platee in corrispondenza di attraversamenti di fossi con tomboli esistenti) o 4x9 (n° 1 platea in corrispondenza di un tratto di stradina esistente), sistemi non invasivi e reversibili, con materiali eco-compatibili, come ad esempio:
- o pedane carrabili (per i trattori), in metallo, semplicemente appoggiate a terra, tipo quelle illustrate al link <https://emilianascale.it/prodotto/rampe-di-carico/pedane-di-carico/pedane-singole/>;
 - o lastre carrabili in metallo collocate in maniera fissa a terra come quelle illustrate al link <https://www.boels.it/noleggior/gestione-del-cantiere/protezione-del-suolo-1/lastre-carrabili-in-acciaio>, appoggiate al suolo e opportunamente fissate così da renderle stabili;

- pavimentazione in pietra carrabile con sottofondo della pista adeguatamente “maggiorato”, unitamente, se necessario, da un adeguato sistema di raccolta delle acque per evitare ristagni idrici;

Aart. 17-Viabilità ed aree pubbliche:(...) prevedere, per quanto possibile, (...) l'uso di materiali e tecnologie ecocompatibili e di basso impatto ambientale, (...); Obiettivi Generali ATC: Salvaguardia della risorsa suolo sia rispetto al suo consumo sia rispetto alla sua erosione; Art. 4.6. Viabilità di accesso e di servizio - E' ammessa la realizzazione di rampe di collegamento tra le diverse quote del fondo agricolo, per l'accesso e il collegamento degli appezzamenti costituenti il fondo senza prevedere opere in cemento sia di fondazione che di contenimento e senza prevedere pavimentazione di tipo impermeabile (la permeabilità dovrà essere garantita al 100%). Regolamento: Art. 3.31 - Interventi su infrastrutture viarie (...) Nei lavori sulle infrastrutture è da preferire l'uso di materiali ecocompatibili (...) il prodotto o il processo ecocompatibile sarà determinato in sede di rilascio di nullaosta (...) verificata rispetto alla possibilità di soluzioni idonee alternative, non invasive e reversibili.);

In ogni caso dovrà essere verificato (e se necessario adeguato) il dimensionamento del diametro dei tomboli esistenti in base alla portata dei fossetti, anche in condizioni di piogge straordinarie. Si segnala al riguardo la situazione in Foto. 4, dove il tombolo esistente è evidentemente troppo piccolo, e l'acqua in pressione sta causando importanti problemi di erosione al fondo ed alle sponde del fosso recettore (*Quaderno 2 del PdP: Art. 6. Interventi sui corsi d'acqua - 1E' vietata la copertura con tombatura dei corsi d'acqua di cui al precedente art. 5. Gli attraversamenti di nuova realizzazione dovranno essere eseguiti mediante opere che mantengano o incrementino l'area della sezione di deflusso delle acque. 2I progetti di riqualificazione e\o di modifica di aree urbanizzate o agricole, di realizzazione di sentieri e percorsi ecologici (greenways) devono prevedere il ripristino delle condizioni naturali dei tratti tombati o l'esecuzione di opere di cui al comma precedente);*

- 7) Il progetto esecutivo dovrà descrivere dettagliatamente tutte le lavorazioni previste durante l'esecuzione dei lavori e gli interventi di ripristino ambientale dell'intera area di cantiere e dovrà valutare, con il supporto sia di un faunista che di un botanico, i possibili impatti e le conseguenti misure di mitigazione e compensazione da prevedere, rispettivamente nei confronti della fauna e della flora-vegetazione, oltre a quelli già previsti nel presente elenco di prescrizioni.

Per la fauna gli interventi più rumorosi, come sbancamenti e riporti, e la realizzazione del fondo della pista ciclabile, dovranno essere effettuati possibilmente al di fuori del periodo riproduttivo che va da marzo a luglio, e un faunista esperto in particolare di anfibi, dovrà guidare il gruppo di progettazione nella scelta degli accorgimenti costruttivi necessari al fine di ridurre il più possibile il rischio di frammentazione di habitat e di effetto trappola e in generale per la tutela della piccola fauna nonché per il potenziamento della valenza ecologica dei fossi coinvolti, eventualmente anche con interventi localizzati di approfondimento delle “pozze” esistenti.

Per la flora-vegetazione, oltre a quanto già previsto nei punti sopra elencati, dovranno essere descritte nel dettaglio e tenute in considerazione, le interferenze del tracciato con la vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea (quest'ultima con particolare riferimento alla presenza di *Specie vegetali particolarmente protette* ai sensi dell'art. 10.1 del Regolamento ed alla presenza di vegetazione habitat di interesse comunitario). Le conseguenti piantagioni compensative ai sensi del Regolamento del Parco (Articoli 2.11, 2.12 e 2.13), dovranno essere previste in progetto anche se non del tutto coperte dal computo metrico e tutte le nuove piantagioni, comprese quelle connesse alle opere di ingegneria naturalistica già previste, dovranno essere realizzate con specie autoctone scelte tenendo conto della serie di vegetazione specifica del sito di impianto. Poiché, nel rispetto del Regolamento, il germoplasma dovrà avere provenienza locale, si consiglia di rivolgersi ai vivai dell'ASSAM che dispongono di piantine ottenute da semi o talee raccolte nel Conero o comunque nella Regione Marche. Al fine di ridurre il più possibile il disturbo nei confronti della fauna legata al corso d'acqua, di evitare il degrado della vegetazione e il compattamento del suolo destinato alle piantagioni di specie autoctone, l'area di cantiere dovrà essere individuata e picchettata il più possibile distante dai corsi d'acqua e dalle alberature presenti lungo il tracciato (che se necessario dovranno essere adeguatamente schermate dagli urti) e non dovrà in alcun modo interessare gli

alvei e le sponde dei fossi, fatta eccezione per gli attraversamenti previsti. Nei tratti dove è presente una fascia di vegetazione erbacea spontanea, adiacente al fosso, l'area di cantiere dovrà mantenersi comunque ad una distanza minima di 1,5 m dal ciglio superiore delle sponde, dal momento che in tale fascia è stata riscontrata, in alcuni tratti, la presenza di vegetazione erbacea a *Petasites hybrida*, habitat di interesse comunitario 6430 – *Bordure planiziali, montane e alpine di megafornie idrofile* (vedi Foto 6 e 7). Inoltre, poiché in occasione dei sopralluoghi sono stati riscontrati, nei luoghi oggetto di intervento, alcuni esemplari di *specie vegetali particolarmente protette* ai sensi dell'Art. 10.1 del Regolamento, a picchettamento avvenuto e prima dell'inizio dei lavori, il botanico dovrà individuare gli esemplari appartenenti a specie in Allegato D al Regolamento del Parco, da salvaguardare se possibile, altrimenti da trapiantare. Il rilievo dovrà essere consegnato al Parco, che mette a disposizione fin d'ora il proprio personale tecnico per effettuare appositi sopralluoghi congiunti, anche a supporto dell'effettuazione dei trapianti. (*Quaderno 2 del PdP: 17. Viabilità ed aree pubbliche (...) prevedere, per quanto possibile, (...) adeguati interventi di mitigazione degli impatti ambientali e paesaggistici. Regolamento: Allegato H (...) Viabilità: Tombini e pozzeretti - Obbligo di adottare accorgimenti per impedire la caduta di esemplari faunistici; Obbligo di prevedere accorgimenti che permettano la fuoriuscita di esemplari eventualmente caduti*); *Regolamento: Art. 3.28. Opere ed interventi di mitigazione ambientale e paesaggistica - (...) Le opere di mitigazione devono essere tese a ridurre al minimo gli effetti anche ambientali negativi causati dall'opera che si va a realizzare e rientrano tra queste opere la realizzazione di corridoi ecologici riducendo la frammentazione degli spazi con eliminazione di "barriere fisse" o attraverso la realizzazione di passaggi faunistici (tombini ecologici, sottopasso, tunnel per anfibi, segnaletori per animali, ponte paesaggistico, ecc.) o attraverso la trasformazione di area impermeabile in area permeabile. (...); Art. 3.31 - Interventi su infrastrutture viarie (...) In tutti gli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione e manutenzione straordinaria devono essere operati tutti gli accorgimenti utili ad evitare (nel caso di nuova costruzione) o ridurre (nel caso di ristrutturazione e manutenzione straordinaria) la frammentazione di habitat faunistici e comunque gli impatti ecologici per fini naturalistici e di sicurezza della viabilità, quali ad esempio le seguenti tipologie: (...) sistemi di svio, invito e sottopasso per anfibi. (...) Le caratteristiche (collocazione, dimensionamento, morfologia, ecc.) di tali provvedimenti devono essere collegate alle indagini specialistiche sulla fauna locale che vanno effettuate nell'ambito del Me.V.I. e degli Studi di impatto propedeutici alla progettazione. Vale il principio di collocare comunque, anche in assenza di dati specifici, frequenti varchi di continuità territoriale oltre ai normali provvedimenti relativi alla viabilità locale ed agricola e le strutture di continuità faunistica (sottopassi, sovrappassi, ecc.) vanno collegate con sistemi di recinzioni e/o di deterrenza (...) Inoltre nei progetti presentati dovranno essere valutati ed analizzati in fase di Me.V.I., tra gli altri aspetti, quelli botanico-vegetazionali funzionali ad ottenere il massimo livello possibile di biodiversità compatibile con la funzionalità strutturale e gestionale dell'opera, (...) Nella progettazione di nuove infrastrutture viarie o nella manutenzione straordinaria di quelle esistenti è necessario adottare tutti gli accorgimenti necessari a ridurre l'impatto sulla fauna ed in particolare: (...); (Regolamento: Art. 3.27 - Opere ed interventi di compensazione ambientale ed ecologica (...); (...); Art. 10.1– Specie vegetali particolarmente protette; Art. 2.11, 2.12 e 2.13 interventi sul patrimonio vegetale e obblighi di compensazione; PdGN2000: Schede azione: LA_IN_11 - Manutenzione e ripristino pozze temporanee; LA_13 - Messa in sicurezza delle principali infrastrutture viarie mediante barriere e tunnel sottostradali; LA_PD_27 Messa in sicurezza di manufatti-trappola e interventi di recupero Anfibi;*

- 8) Il progetto esecutivo dovrà comprendere in ogni caso i dettagli di tutte le misure di mitigazione e compensazione, e dovrà essere inviato al Parco prima dell'affidamento dei lavori. Al fine di consentire al Comune di individuare le migliori soluzioni progettuali e di terminare i lavori nel rispetto delle scadenze previste per i finanziamenti ottenuti, le piantagioni compensative, necessarie ai sensi del Regolamento, e la cui realizzazione deve essere considerata vincolante ai fini della validità del presente parere di Valutazione di Incidenza e Nulla Osta, potranno essere realizzate anche, eventualmente, con tempistiche e fondi diversi rispetto ai lavori di realizzazione della pista ciclabile.

Successivamente all'affidamento dei lavori il Parco dovrà essere aggiornato riguardo alle piantagioni che risulteranno coperte a seguito del ribasso d'asta, così da poter eventualmente intervenire con propri fondi, come previsto dalla Delibera del Consiglio Direttivo n° 9/2021, per

consentire la realizzazione di quelle rimaste “scoperte” dal finanziamento; *Regolamento: Art. 2.11 - Interventi sul patrimonio vegetale non soggetti a nulla osta né a comunicazione (...)* Restano salve le compensazioni da attuare di cui al successivo articolo 2.13. (...), *Art. 2.12 - Interventi sul patrimonio vegetale soggetti, per l'Ente Parco, alla sola comunicazione (...)* Gli interventi di abbattimento, tra i quali si intende anche ogni ipotesi di taglio e sradicamento nonché ogni altra grave menomazione delle capacità e potenzialità vegetative di specie arboree e/o arbustive, devono comunque prevedere un intervento di compensazione. (...) e *Art. 2.13. Interventi sul patrimonio vegetale soggetti alla richiesta di nulla osta (...)* Le opere di compensazione sono parte integrante dell'intervento progetto e come tali necessarie per la validità del nullaosta. La compensazione avviene mediante piantumazione, con garanzia di attecchimento, di due nuovi esemplari per ogni pianta da eliminare nel caso di esemplari isolati, o, nel caso di formazione vegetale tipo siepe, filare o gruppo, mediante l'impianto di esemplari di specie autoctone o di antico indigenato caratterizzate dal medesimo portamento (arboreo o arbustivo) di quelle da abbattere, in numero sufficiente a garantire il mantenimento delle dimensioni in profondità, sviluppo lineare e quindi in termini di superficie, della formazione vegetale da abbattere.

- 9) Le nuove recinzioni previste (tratti 30-31 e 32-33) potranno riguardare solamente le corti esclusive degli edifici e dovranno rispettare l'art. 3.18 del Regolamento; se il requisito non fosse rispettato dovranno essere sostituite con staccionate a croce di Sant'Andrea (*Quaderno2 del PdP art. 16 1E' vietata la recinzione ad eccezione di quella temporanea elettrificata al fine di limitare i danni provocata dalla fauna selvatica e di quella per contenere gli animali da allevamento. 2Sono inoltre consentiti le recinzioni fisse delle corti esclusive di edifici e degli impianti sportivi (...); Regolamento art. 3.18 (...)* Ove non espressamente vietato dalle norme del PdP, le nuove recinzioni di tipo fisso possono essere installate solo per le corti esclusive di edifici, ovvero l'area con il requisito oggettivo della contiguità all'edificio e continuità morfologica, spaziale e paesaggistica (...)); per quanto riguarda invece le “balaustre” non meglio identificate e previste nel tratto 34-35, si considera il termine utilizzato come sinonimo di staccionata; se così non fosse occorrerà specifico nulla osta.
- 10) Al fine di mitigare l'aumento del rischio di dispersione di rifiuti nell'ambiente naturale e semi-naturale, nonché l'aumento del disturbo antropico sulla fauna, per la maggiore frequentazione antropica e per gli interventi di manutenzione, il progetto esecutivo dovrà prevedere la collocazione di almeno due cartelli (alle due estremità) inerenti le norme comportamentali per i fruitori, oltre ad assicurare una periodica pulizia dai rifiuti della pista ciclabile e delle aree circostanti. Eventuali interventi di contenimento della vegetazione erbacea, delle canne e dei rovi (dove presenti) ai lati della pista ciclabile, che si dovessero rendere necessari successivamente alla realizzazione dell'opera, dovranno essere effettuati al di fuori del periodo riproduttivo della fauna che va da marzo a luglio, fatta eccezione per una fascia di massimo 50 cm per lato (dal margine del fondo in macadam) che potrà essere sfalciata anche in periodi diversi; per quanto concerne invece interventi sulla vegetazione arborea e arbustiva si rimanda al Regolamento del Parco. (*Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 del Conero*);
- 11) Nel tratto antistante la Trattoria Sardella, dove la pista ciclabile si interrompe ed è previsto un marciapiede asfaltato ad uso promiscuo per pedoni e biciclette, in sostituzione dell'asfaltatura della banchina stradale dovrà essere realizzato il normale fondo in macadam previsto per la gran parte del tracciato; (*Quaderno2 del PdP art. 17-Viabilità ed aree pubbliche:(...) prevedere, per quanto possibile, (...) l'uso di materiali e tecnologie ecocompatibili e di basso impatto ambientale, (...); Obiettivi Generali ATC: Salvaguardia della risorsa suolo sia rispetto al suo consumo sia rispetto alla sua erosione; e Regolamento del Parco art. 3.26 Edilizia ecosostenibile - Permeabilità del suolo e sottrazione di suolo (...); Art. 3.31 - Interventi su infrastrutture viarie (...)* La scelta delle pavimentazioni dovrà essere valutata rispetto al contesto ed in via prioritaria essere realizzata con sistemi naturali ad alta permeabilità (...));
- 12) Nel tratto 3-4 in cui la pista ciclabile costeggia il filare di roverelle che il Parco ha individuato come “monumentale” ai sensi dell'art. 5.3 del Regolamento, la pista ciclabile dovrà essere realizzata ad una distanza tale da non interferire con gli apparati radicali delle piante; si rammenta al riguardo il rispetto dell'art. 5.5 del Regolamento del Parco (*Regolamento del Parco, art. 5.3 Alberi monumentali*);

Di segnalare che nel tratto di percorso in cui la pista ciclabile affianca il fosso Miano, ed in minima parte anche lungo il Boranico, poiché il tracciato si interpone tra i campi coltivati ed il fosso, potrebbero essere necessari un maggior numero di attraversamenti, rispetto a quelli previsti, al fine di consentire alle acque di sgrondo dei campi, che gli agricoltori regimano con scoline dei campi di tipo temporaneo (ben visibili nelle foto aeree di Google Earth), di raggiungere il fosso principale in più punti. Anche il fosso di regimazione delle acque previsto a monte della pista ciclabile per ampi tratti del tracciato, dovrà conferire al fosso principale. In ogni caso vale la prescrizione n° 5), di utilizzare soluzioni tecniche per gli attraversamenti che siano ecocompatibili, non invasive e reversibili, per cui si consiglia di realizzare numerosi conferimenti al fosso, con attraversamenti di piccola entità, piuttosto che pochi conferimenti, con attraversamenti necessariamente di maggiori dimensioni.

Le prescrizioni di cui ai punti 1, 2, 7, 8 e 10 sono da considerare funzionali alla conservazione della Rete Natura 2000 (prescrizioni relative al Parere di Valutazione di Incidenza), tenuto conto che la Valutazione di Incidenza del progetto in questione è stata condotta in quanto, pur essendo l'intervento esterno ai perimetri dei Siti Natura 2000, si verificano le seguenti casistiche previste dal par. 5.11 delle nuove Linee Guida per la Valutazione di Incidenza della Regione Marche:

- il piano o l'intervento che interferisca con elementi del paesaggio ecologico connessi direttamente ad uno o più siti Natura 2000 (corsi d'acqua, vegetazione ripariale, siepi poderali, zone umide, habitat di specie);
- il piano o l'intervento che possa interferire direttamente (prelievo venatorio, collisioni con veicoli, collisioni con strutture o infrastrutture, folgorazione su linee elettriche) o indirettamente (disturbo antropico, inquinamento acustico, inquinamento luminoso, inquinamento elettromagnetico, sottrazione di risorse alimentari, modificazione dell'habitat, barriere ecologiche) con popolazioni faunistiche di specie di interesse comunitario distribuite con continuità ecologica con siti Natura 2000 limitrofi;

Di rammentare che alcune interferenze con la vegetazione arborea potrebbero configurarsi come sottrazione di superficie boschiva ai sensi della L.R. 6/05, da sottoporre ad apposito nulla osta da parte della Regione Marche che legge per conoscenza.

Il presente parere di Valutazione di incidenza ha validità 5 anni a partire dall'approvazione del progetto definitivo in questione da parte della Giunta Comunale.

La presente determinazione, viene trasmessa all'ufficio Valutazione Ambientale per gli adempimenti conseguenti.

Il Direttore
del Parco Naturale del Conero
F.to Dr. Marco Zannini

Allegati:

- Documentazione fotografica;
- Progetto di un ponticello in legno (Riserva della Sentina).

Allegato Fotografico



Foto 1 e 2: esempi di fossetti affluenti del Fosso Miano in cui il progetto prevede attraversamenti della lunghezza di 3 m, con fondazioni in c.a. (tratti 43-44 e 41-42)



Foto 3: tratto 37-38. E' presente un impluvio per attraversare il quale il progetto prevede un ponticello di 3 m con fondazioni in cemento armato.



Foto 4: tombolo sottodimensionato, (tratto 23-24); l'acqua esce in pressione in occasione delle piogge, causando problemi di erosione delle sponde e del fondo del fosso recettore il progetto prevede che la pista ciclabile passi subito a monte ma non prevede attualmente alcun intervento.



Foto 6 e 7: *Petasites hybrida* nella fascia di vegetazione erbacea a ridosso del fosso Boranico, habitat di interesse comunitario 6430 – *Bordure planiziali, montane e alpine di megaforie idrofile*.



Fig. 1: nell'ovale rosso l'area in cui è stata riscontrata la prateria di interesse comunitario 6210; nel poligono azzurro la prateria post-culturale; entrambe, successivamente al termine dei lavori, dovranno essere gestite mediante sfalci da eseguire nel periodo invernale ed entro il mese di febbraio.

